

## Gli ecodelitti colposi

*Negligent eco-crimes*

Domenico Canosa

Consigliere della Corte di Appello dell'Aquila

Sommario: 1. Le previsioni di cui all'art. 452-*quinqüies* c.p.: le ipotesi di cui al primo comma ed al secondo comma. – 2. Le (poche) applicazioni giurisprudenziali dell'art. 452-*quinqüies* c.p. – 3. Nozioni generali in tema di colpa. – 3.1. Colpa e precauzione. - 3.2. Dolo eventuale e colpa cosciente. – 4. Altre disposizioni introdotte dalla L. n. 68/2015 applicabili all'art. 452-*quinqüies* c.p.

### ABSTRACT

Il lavoro si propone di analizzare la portata del disposto di cui all'art. 452-*quinqüies* c.p., esaminando alcuni profili problematici che esso pone all'interprete, per poi passare in rassegna le limitate, nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dall'entrata in vigore della L. 22 maggio 2015, n. 68, applicazioni giurisprudenziali del medesimo. Da qui, il tentativo di tratteggiare alcuni principi in tema di colpa, nonché, sempre con riferimento alla disposizione in disamina, di fornire criteri distintivi con la precauzione da un lato, nonché con il dolo eventuale dall'altro.

\*\*\*

*This study seeks to examine the scope of the provision set forth in Article 452-*quinqüies* of the Italian Criminal Code, by analyzing certain problematic issues it poses for legal interpretation and subsequently reviewing its limited jurisprudential applications, notwithstanding the fact that more than ten years have elapsed since the entry into force of Law No.68 or 22 May 2015. From this perspective, the paper further endeavors to delineate certain principles relating to negligence and, with specific reference to the provision under consideration, to articulate distinguishing criteria vis-à-vis the precautionary principle on the one hand and conditional intent on the other.*

**1. Le previsioni di cui all'art. 452-*quinqüies* c.p.: le ipotesi di cui al primo comma ed al secondo comma.**

Come evincibile dal disposto di cui all'art. 452-*quinqüies* c.p., «I. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. II. Se dalla

commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Quindi, i delitti di inquinamento e disastro ambientale sono puniti anche quando il fatto è stato commesso per colpa.

In ragione dell'importanza del bene giuridico ambiente, il legislatore, mediante l'introduzione della L. 22 maggio 2015, n. 68, ha inteso fornire una protezione penalistica non solo contro le forme di manifestazione dolose incidenti in maniera pregiudizievole sul medesimo, ma anche contro le aggressioni colpose ed i pericoli colposamente arrecati.

Al pari che per le fattispecie punibili a titolo di dolo, l'inquinamento ambientale ed il disastro ambientale colposi sono dei reati comuni, che, quindi, possono essere commessi da "chiunque".

L'elemento materiale che caratterizza i delitti in esame è lo stesso delle fattispecie previste dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p..

Essi si consumano nel momento (di non agevole individuazione) e nel luogo in cui si verifica l'evento.

Ovviamente, trattandosi di fattispecie colpose, il tentativo non è configurabile.

Ciò posto, si impongono alcune considerazioni con riferimento a tale previsione.

Alcuni commentatori<sup>1</sup> hanno inizialmente ravvisato problemi di coordinamento della disposizione di che trattasi (avuto precipuo riguardo alla ipotesi di cui al secondo comma) con le condotte di pericolo già contemplate nell'ordinamento come contravvenzioni (ad esempio, con l'art. 257 d.lgs. 152/2006), evidenziando come la previsione sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, nella volontà di dare adeguata risposta alla Direttiva Europea sulla protezione

---

<sup>1</sup> UFFICIO DEL MASSIMARIO, *Relazione n. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in *Dir. Pen. cont.*, 3 giugno 2015, pp. 6 e 7; in senso analogo anche P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 174 e 175. In entrambi i lavori si sostiene come, anche per evitare tale rischio, la disposizione va considerata come una norma di chiusura, diretta a coprire solo quei fatti colposi che, pur oggettivamente idonei a cagionare un pericolo di inquinamento o disastro ambientale, non integrino, già di per sé stessi, una contravvenzione.

penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008), nella parte in cui essa richiede l'incriminazione di condotte anche pericolose.

Ciò analogamente rispetto a quanto fatto, sul versante doloso, sempre dal legislatore e nell'intento di perseguire qualsivoglia forma di aggressione al bene ambiente, con l'introduzione della previsione di cui all'art. 452-*bis* c.p., il cui confine sul lato inferiore della condotta sembra essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR), punito dalla fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 d.lgs. 152/2006, ove non seguito dalla bonifica del sito e che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento, laddove sul versante opposto la fattispecie confina con il più grave reato di disastro<sup>2</sup>.

Di contro, nessun pericolo di sovrapposizione tra le ipotesi di reato richiamate dall'art. 452-*quinquies* c.p. e le condotte di pericolo già previste come contravvenzioni è stato ravvisato da altri autori<sup>3</sup>, avendo essi evidenziato che le contravvenzioni ambientali sono costituite dal legislatore come reati di pericolo astratto, laddove le fattispecie di cui all'art. 452-*quinquies* come ipotesi di pericolo concreto.

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma del disposto penale da ultimo richiamato, è stata segnalata anche una incongruenza tra la sua funzione di prevedere la punibilità dei fatti di inquinamento e disastro ambientale anche se commessi con colpa, con la formulazione della fattispecie, la quale si confermerebbe a quella tipica delle circostanze e non delle fattispecie autonome di reato<sup>4</sup>, anche se, pur censurandosi la tecnica legislativa, obiettivamente discutibile, è stato evidenziato come la stessa sia stata già adoperata nel codice penale avuto riguardo ai delitti colposi contro la salute pubblica nell'art. 452, ultimo comma, c.p.<sup>5</sup>

Come per tale ipotesi, la pena è infatti calcolata prevedendo una diminuzione da operarsi sulla cornice edittale prevista per la corrispondente

---

<sup>2</sup> *Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015*, cit. p. 6.

<sup>3</sup> C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino 2015, p. 39; conforme P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, *Legislazione Penale*, 11.01.2016, p. 16, ma anche L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, in *Lexambiente*, Fasc. 2/2023, p. 69.

<sup>4</sup> In tal senso, A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio* in *Dir. Pen. cont.*, 2/2015, p. 80.

<sup>5</sup> Vedi G. AMENDOLA, in *Diritto Penale ambientale*, Pisa, 2022, p. 276.

<sup>6</sup> Per una esaustiva ricostruzione, si rimanda a C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. pp. 37 e ss.

fattispecie dolosa: ciò diversamente dalla previsione di cui all'art. 449 c.p., nella quale si equiparano, invece, a livello edittale, ipotesi punite diversamente tra loro qualora realizzate con dolo. Ed invero, le versioni colpose di parte dei delitti contro l'incolumità pubblica stabiliscono il medesimo inquadramento sanzionatorio, nel senso che il legislatore ha previsto identica cornice edittale (da uno a cinque anni di reclusione) con riferimento alle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 449 c.p., laddove il secondo stabilisce un raddoppio di pena (rispetto a quella di cui al comma precedente) per talune tipologie di illecito.

Senonché, deve ritenersi che tale opzione di determinazione della pena non consente comunque di ritenere che l'art. 452-*quinquies* riguardi circostanze attenuanti e non fattispecie autonome di reato, come peraltro riconosciuto da parte della dottrina, che ha, altresì, evidenziato le aberranti conseguenze che potrebbero determinarsi, qualora si optasse per la natura circostanziale della fattispecie, con riferimento al giudizio di bilanciamento<sup>6</sup>.

Si tratta, quindi, di fattispecie autonome di reato rispetto alle corrispondenti ipotesi dolose.

Di contro, alcuni profili problematici denota obiettivamente la previsione di cui al secondo comma dell'art. 452-*quinquies* c.p.

L'esplicito riferimento ai «fatti di cui al comma precedente» e l'uso della locuzione «ulteriormente diminuite», quanto alla determinazione della pena, non lasciano alcun dubbio in ordine al fatto che il reato di pericolo di disastro ambientale sia stato previsto unicamente nella forma colposa e non anche dolosa, per la quale la situazione di pericolo rinvia copertura nell'ipotesi di tentativo dei delitti di cui all'artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.<sup>7</sup>.

Anche per la medesima può ritenersi che si tratti di ipotesi autonoma di reato e non di circostanza attenuante<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> In tal senso, A.H. BELL, A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit.; conforme, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 174.

<sup>8</sup> Si rimanda a C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit. pp. 38 ss.; conforme, L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, cit., p. 70; in senso contrario, si rinvia a E. NAPOLETANO, *Il pericolo di inquinamento ambientale colposo: fattispecie autonoma di reato o circostanza del reato?* in *Rivista Penale* 7-8/2019, il quale riconosce quali fattispecie autonome di reato i soli delitti di inquinamento e disastro ambientale puniti a titolo colposo e non anche i pericoli colposamente arrecati, previsti al secondo comma, i quali costituirebbero una circostanza attenuante del reato base colposo. Ad avviso dell'autore, «Non a caso, il secondo comma dell'art.

La formulazione è stata oggetto di diverse critiche da parte della dottrina.

Si è, ad esempio, sostenuto che, con tale previsione, sia stata introdotta una insolita forma di “tentativo colposo” mascherato, in quanto a venire punite sarebbero le violazioni delle regole precauzionali idonee a determinare una messa in pericolo dell'ambiente o dell'incolumità pubblica, sempre che l'evento offensivo non sia anch'esso direttamente voluto e non si sia verificato, nonché definito<sup>9</sup> il testo come ambiguo ed illogico, nella parte in cui i «fatti» ai quali effettua riferimento nella sua formulazione sono i delitti colposi di inquinamento ambientale e di disastro ambientale di cui al primo comma dell'articolo, ove si prevede semplicemente la punibilità a titolo di colpa dei reati di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., evidenziando come non si vede come sia possibile immaginare i fatti colposi di disastro ambientale e di inquinamento ambientale, che consistono nella realizzazione di un pericolo di disastro ambientale e di inquinamento ambientale. Di tal che, o il disastro colposo o l'inquinamento colposo sussistono, oppure, ciò che si realizza per effetto del comportamento colposo dell'autore, è esclusivamente il pericolo dell'accadimento lesivo previsto nelle due fattispecie incriminatrici.

Effettivamente, trattasi obiettivamente formulazione infelice, con la quale il legislatore probabilmente ha inteso riferire l'evento di pericolo non ai delitti di inquinamento e di disastro ambientale *tout court*, bensì agli eventi dei suddetti reati, integrati dalla compromissione o dall'alterazione misurabile e significativa: a) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo del sottosuolo; oppure, b) di un ecosistema, della biodiversità della flora della fauna, ovvero, avuto riguardo al reato di disastro ambientale, c) all'alterazione irreversibile dell'equilibrio in ecosistema, d) all'alterazione dell'equilibrio di un

---

452-*quinqüies* c.p. non richiama direttamente i fatti descritti nelle corrispondenti fattispecie dolose di inquinamento e disastro ambientale - come avviene nel primo comma - ma si limita ad inserirsi nello schema del delitto colposo richiamando “i fatti di cui al primo comma”, diversamente da altre ipotesi di fattispecie pacificamente autonome di cui agli artt. 449 e 450 c.p.».

<sup>9</sup> Si rimanda sul punto a L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente in Dir. Pen. Cont., 2/2015, p. 223*; in termini analoghi, A.H. BELL, A. VALSECCHI, *op. cit.*, p. 80: «La norma sanziona chi crei il pericolo di inquinamento e di disastro ambientale realizzando “i fatti di cui al comma 1”: peccato che “i fatti di cui al comma 1” siano altrettanti fatti di inquinamento e disastro ambientale consumati. Quindi, stando al tenore letterale della norma, il legislatore avrebbe qui punito chi, cagionando per colpa un inquinamento o un disastro ambientale, abbia provocato il pericolo di ... un inquinamento o un disastro ambientale!».

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, e) oppure ancora all'offesa alla pubblica incolumità.

Ma i profili problematici non sembrano essere terminati.

Ulteriori se ne ravvisano con riferimento al rapporto intercorrente tra la disposizione in esame ed il contenuto dell'art. 452-*quater* n. 3) c.p., con conseguente eccessiva anticipazione della tutela del bene giuridico, nella parte in cui il disastro ambientale descritto al numero 3) ricorre allorché la condotta dell'agente abbia messo in pericolo l'incolumità pubblica. Ne discenderebbe che l'art. 452-*quinquies* c.p. finirebbe sostanzialmente per prevedere la rilevanza penale del pericolo della messa in pericolo dell'incolumità pubblica, con evidenti ripercussioni avuto riguardo al principio di offensività<sup>10</sup>.

In realtà, chi scrive ritiene che la condotta descritta all'art. 452-*quater* al n. 3) costituisca norma di chiusura nel sistema delle condotte punibili, punendo qualsiasi comportamento che, seppur non riconducibile nell'ambito delle previsioni di cui ai numeri 1) e 2), determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare rilevanza per la estensione della compromissione degli effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo<sup>11</sup>.

La collocazione di tale fattispecie nell'ambito specifico del delitto di disastro ambientale e le ragioni per le quali va tenuta distinta dalle altre due ipotesi deve ritenersi riferita a condotte comunque incidenti sull'ambiente, rispetto alle quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza al di fuori delle ulteriori ipotesi previste dalla disposizione; detta interpretazione trova conferma, anche secondo la giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup>, «in primo luogo, nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente», la quale ha aggiunto «che

<sup>10</sup> Sul punto si rimanda a A.H. BELL, A. VALSECCHI, op. cit., p. 81, il quale aggiunge: «Senza contare che già il grave deficit di precisione di questa specifica ipotesi di disastro ambientale non può che essere aggravato dalla pretesa di punire chiunque in qualunque modo generi il pericolo del verificarsi di un qualunque fatto che a sua volta metta in pericolo l'incolumità pubblica».

<sup>11</sup> In tal senso P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 174; conforme, L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, cit., p. 71.

<sup>12</sup> Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, in C.E.D. Cass. n. 273210, secondo cui «anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3 dell'art. 452-*quater* cod. pen. presuppone, come le due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti».

un ulteriore motivo di distinzione è dato dal fatto che, escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. ed, infine, assume rilievo anche il tenore stesso della disposizione, laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione - evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo».

Da ultimo, va evidenziato che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi dolosa di cui all'art. 452-*quater* c.p. («Fuori dei casi previsti dall'articolo 434 ..»), difetta una clausola di salvaguardia a favore del disastro innominato colposo. Tuttavia, ben può riconoscersi la possibile operatività di entrambe le fattispecie delittuose e la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 449 c.p., costituente indubbiamente norma generale rispetto a quella speciale di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., nelle ipotesi di mancata integrazione di uno o più elementi costitutivi di tale ultima fattispecie.

## 2. Le (poche) applicazioni giurisprudenziali dell'art. 452-*quinquies* c.p.

A fronte dell'entrata in vigore della L. 22 maggio 2015, n. 68 da un decennio, la casistica sulle ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale è assai scarsa, se non quasi inesistente, perlopiù limitata, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, alla disamina di questioni formulate in sede di riesame di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali, in ordine alle quali, come è noto, la verifica inerente l'elemento soggettivo viene effettuata in termini sostanzialmente negativi, tesa a riscontrare tutt'al più l'eventuale assenza del medesimo, ma soltanto ove essa si configuri in termini di immediata evidenza<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> In tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 3465, in C.E.D. Cass. n. 278542; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 16153, in C.E.D. Cass. n. 259337; Cass. pen., Sez. II, 22 aprile 2016, n. 18331, in C.E.D. Cass. n. 266896; conforme, con specifico riferimento proprio al delitto di inquinamento ambientale, Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2019, n. 26007, in C.E.D. Cass. n. 276015, secondo cui, «In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali per il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, che, nella specie, è integrato dal dolo generico, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto

Da un sommario esame delle pronunce di legittimità che hanno riguardato la responsabilità per colpa, il numero non pare superiore a quattro e, nell'ambito delle medesime, non essendo peraltro la questione espressamente stata devoluta con i motivi di ricorso, poche, se non addirittura nessuna, sono state le considerazioni spese sul punto.

La prima pronuncia<sup>14</sup> atteneva ad una provvisoria incolpazione per avere l'indagata, per colpa, cagionato abusivamente, mediante illegittimi prelievi idrici, in assenza di concessione, da un lago (art. 17 R.D. 1775/1933), il deterioramento significativo e misurabile dell'ecosistema del lago medesimo, area naturale protetta, nella quale non è stata spesa alcuna considerazione con riferimento all'elemento soggettivo, non assumendo rilevanza, vertendosi in tema di sequestro probatorio.

Altra decisione<sup>15</sup>, resa sempre in sede cautelare, nell'ambito di una contestazione per il reato di disastro ambientale colposo formulata nei confronti di un sindaco e di un responsabile dell'ufficio tecnico di un Comune, concretata nella prolungata inerzia, a fronte di una situazione di elevato rischio di crollo, riscontrato riguardo ad un fabbricato totalmente abusivo e conseguente non soltanto alla inosservanza delle norme tecniche di legge disciplinanti l'attività edificatoria, ma anche alla instabilità del sottosuolo dovuto all'attraversamento tombale di un canale al di sotto del fabbricato, parimenti non è scesa alla disamina dell'elemento soggettivo, limitandosi a statuire, sotto il profilo oggettivo, che anche l'ipotesi di disastro ambientale descritta al n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p. presuppone, al pari delle due precedenti, che le conseguenze della condotta svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti.

Analoghe considerazioni (in termini di omessa disamina in ordine alla colpa) possono estendersi con riferimento ad una pronuncia<sup>16</sup>, relativa, tra le diverse fattispecie, anche a quella di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., laddove, in altra più recente decisione, l'originaria imputazione – che riguardava, tra gli altri reati, l'inquinamento ambientale nella forma dolosa, per avere gli imputati abusivamente cagionato una compromissione o un deterioramento significativo

---

che non permettono di escludere "ictu oculi" la sussistenza di tale elemento», in *Guida al Dir.* n. 37/2019, con nota di A. NATALINI, *Sequestro Preventivo per evitare ulteriori gravi conseguenze*.

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 28732, in C.E.D. Cass. n. 273566.

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, in C.E.D. Cass. n. 273210.

<sup>16</sup> Cass. pen., Sez. III, 12 novembre 2020, n. 36930, *Api Raffineria s.p.a.*, n.m.

e misurabile del suolo e del sottosuolo per effetto della gestione senza titolo di una discarica, nonché per un'attività di escavazione di una cava oltre il limite massimo di profondità imposto dalla legge e dai titoli autorizzativi – era stata riqualficata, all'esito del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 452-*quinquies* c.p.<sup>17</sup>.

L'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità inerenti i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi purtuttavia non preclude la possibilità di rinvenire riferimenti utili nelle decisioni che hanno in precedenza riguardato il delitto di disastro ambientale innominato colposo<sup>18</sup>, sebbene debba tenersi sempre a mente le peculiarità dei delitti contro la pubblica incolumità rispetto a quelli in disamina.

In particolare, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, andranno applicate anche ai delitti contro l'ambiente le regole generali in materia di colpa, anche se «la particolarità dei delitti in esame ha indotto la dottrina ad alcune riflessioni circa l'incidenza, in tale contesto, della necessaria abusività della condotta e del principio di precauzione»<sup>19</sup>.

Per come meglio di qui a poco si dirà, nello stabilire la linea di demarcazione tra dolo e colpa nei delitti di inquinamento e disastro ambientale, la dottrina ha

---

<sup>17</sup> Cass. pen., Sez. III, 15 febbraio 2023, n. 21187, Cantamesse ed altri, n.m., ove a p. 15 si afferma: «Quanto all'elemento soggettivo, il GUP ha ritenuto che il reato in questione fosse ascrivibile agli imputati a titolo di colpa, poiché, sebbene rispondeva ad una scelta consapevole e volontaria quella di scavare oltre i limiti assentiti e di effettuare il recupero ambientale della cava mediante tombamento di rifiuti, non di meno non vi erano elementi per dire che in capo agli imputati vi fosse altresì la consapevolezza (o l'accettazione del rischio) di determinare anche un inquinamento ambientale in termini di decadimento qualitativo del suolo e del sottosuolo: sia in ragione della tipologia di materiale interrato, sia in considerazione del fatto che, nel caso concreto, nessun contributo è stato offerto dagli organi deputati al controllo, che si sono nella sostanza limitati a segnalare il fatto che detti materiali non potessero essere utilizzati per il recupero ambientale della cava senza al contempo metterne in evidenza le potenzialità inquinanti e, quindi, diffidare la società dal loro utilizzo imponendo la rimozione di quelli già tombati».

<sup>18</sup> In tal senso, L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, cit., p. 54, il quale ha evidenziato come «nelle decisioni che riguardano i delitti contro la pubblica incolumità non sempre si è distinto tra fenomeni interni all'ambiente di lavoro e fatti che incidono sull'ambiente esterno», nonché ha rimarcato la diversità dell'oggetto giuridico della tutela, riguardando il disastro innominato la pubblica incolumità. Anche la giurisprudenza di legittimità si è occupata di tali differenze. In tal senso si rimanda a Cass. pen., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901 cit., in C.E.D. Cass. n. 273210, nonché, con particolare riferimento alla successione temporale tra norme, a Cass. pen., Sez. I, 17 maggio 2017, in *Cass. Pen.* n. 2018, p. 2952, con nota di M.C. AMOROSO.

<sup>19</sup> L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, cit., 55.

inteso fare ricorso ai principi espressi dalla giurisprudenza con riferimento al diverso ambito dei delitti contro la pubblica incolumità e della disciplina antinfortunistica, dalle Sezioni Unite della S.C. nella nota sentenza "ThyssenKrupp"<sup>20</sup>.

### 3. Nozioni generali in tema di colpa.

Come è noto, in tema di colpa, il parametro codicistico di riferimento è quello di cui all'art. 43 c.p., a mente del quale, «Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

La definizione di delitto colposo è incentrata quindi sulla non volontà dell'evento e sulla produzione dello stesso per la violazione di una norma cautelare, come evincibile dal riferimento effettuato dalla norma al carattere negligente, imprudente o imperito (ipotesi di c.d. colpa generica), o alla contrarietà della stessa a leggi, regolamenti, ordini o discipline (ipotesi di c.d. colpa specifica).

Nella prima ipotesi è compito del giudice individuare tali regole non scritte, le quali devono essere preesistenti al fatto di reato, nonché, in concreto ed *ex ante*, sulla base dei parametri della diligenza, prudenza e perizia, il comportamento doveroso prescritto<sup>21</sup>.

La negligenza si sostanzia nel mancato compimento di un'azione doverosa, laddove l'imprudenza nella violazione di un divieto di agire assoluto o secondo

---

<sup>20</sup> Cass., pen. S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in C.E.D. Cass. n. 261105, così massimata sul punto: «In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)».

<sup>21</sup> In tal senso, tra le tante, Cass. pen., Sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899, in C.E.D. Cass. n. 281997.

determinate modalità e l'imperizia si ravvisa ogni qualvolta una condotta si estrinseca nella contrarietà a parametri riconducibili a specifiche conoscenze ed abilità tecniche richieste per il compimento di attività qualificate, che ne esigono il possesso e l'impiego.

Quanto alla colpa specifica: per leggi si intendono sia le leggi formali sia gli atti aventi forza di legge; per regolamenti si intendono gli atti amministrativi aventi carattere normativo; gli ordini attengono a prescrizioni specifiche, rivolte ad un destinatario individuato o ad una cerchia ristretta di soggetti; per discipline si intendono le norme generali, emanate da autorità pubbliche o private, dirette al regolamentare l'esercizio di dati attività per lo più all'interno di una certa struttura<sup>22</sup>.

Altro criterio distintivo delle norme cautelari attiene alla loro natura rigida ed elastica.

Sono rigide quelle che fissano con precisione il comportamento richiesto ed elastiche quelle che richiedono per la loro applicazione la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto<sup>23</sup>.

Trattasi, come ormai unanimemente riconosciuto nella giurisprudenza, di categoria che non si sostanzia in un dato di carattere psicologico, come nel dolo, bensì demanda ad un dato di carattere normativo, costituito dall'inosservanza di una regola di condotta a contenuto cautelare, la quale assume rilevanza già sul piano della tipicità del fatto, concorrendo all'individuazione della condotta tipica<sup>24</sup>.

Esaurite tali premesse, al fine di meglio affrontare l'addebito in termini colposi con riferimento alle fattispecie di inquinamento e disastro ambientale, è

---

<sup>22</sup> Per una compiuta disamina sul punto si rimanda a G. PIFFER, *Manuale di diritto penale giurisprudenziale*, Pacini Giuridica, PISA, 2023, pp. 430 ss.

<sup>23</sup> In tal senso, Cass. pen., Sez. IV, 29 marzo 2018, n. 40050, in C.E.D. Cass. n. 273870; Cass. pen., Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 57361, in C.E.D. Cass. n. 274949.

<sup>24</sup> Sempre G. PIFFER, *Manuale di diritto penale giurisprudenziale*, cit., p. 431, che sul punto richiama Cass. Pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in C.E.D. Cass. n. 235661 (caso del Petrolchimico di Porto Marghera), secondo cui «Oggi è ormai pressoché generalmente accettata la costruzione teorica che afferma la natura normativa della colpa, non solo nel senso che il reato colposo deve essere dalla legge previsto come tale (altro problema è se la previsione debba essere espressa o possa essere implicita) e che alla fattispecie colposa corrisponde sempre una fattispecie dolosa, ma soprattutto nel senso che il fondamento della responsabilità è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione alle regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell'osservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile».

necessario soltanto fare cenno al fatto che entrambi i reati vengono ritenuti da dottrina e giurisprudenza a forma libera.

In particolare, con riferimento al delitto di inquinamento ambientale, la rilevanza della condotta è determinata esclusivamente dalla verifica di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento (come, ad esempio, l'immissione di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi) che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale, laddove, avuto riguardo al delitto di disastro ambientale, la rilevanza della condotta è determinata esclusivamente dalla verifica di un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure di un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure di un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Entrambe tali fattispecie sono accumulate dal fatto di poter essere integrate sia da condotte attive sia anche da condotte meramente omissive, cioè dal mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la disciplina di settore, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante, nonché, con riferimento ad entrambe le fattispecie, si verte in tema di reati di evento, in quanto la condotta deve avere provocato pregiudizio per l'ambiente nei termini specificati dal legislatore.

Assume, pertanto, rilevanza la sussistenza ed il conseguente accertamento giudiziale di un nesso di derivazione causale, sia pure in termini di concausa, tra l'azione o l'omissione del soggetto agente e l'elemento di inquinamento o di disastro, tenuto conto anche dell'eventuale preesistente (rispetto alla condotta) compromissione delle matrici ambientali<sup>25</sup>.

La formulazione della fattispecie incriminatrice nei termini di reato a forma libera consente di configurare i delitti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p. anche mediante la tenuta di un comportamento omissivo con il ricorso alla

---

<sup>25</sup> In tal senso *Commentario al Codice Penale*, diretto da S. BELTRANI, Giuffrè, Milano, 2023, p. 1876.

clausola prevista dall'art. 40 cpv. c.p. e, cioè, con il mancato impedimento dell'evento dannoso di inquinamento da parte di chi abbia l'obbligo giuridico di impedirlo.

Tale configurazione ha rinvenuto fondamento, proprio con riferimento al delitto di inquinamento ambientale colposo, anche in sede di legittimità<sup>26</sup>.

Il tema in esame investe le complesse problematiche della causalità omissiva e della posizione di garanzia, che trova il proprio fondamento normativo nella disposizione generale posta dall'art. 40 cpv. c.p.

Come è noto, la posizione di garanzia è riferibile ad entrambe le categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia "di protezione" (che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possono lederne l'integrità) e la "posizione di controllo" (che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possono minacciare il bene protetto).

Come precisato a più riprese da parte della giurisprudenza, l'evento per essere imputabile al garante non deve essere però un evento "qualunque", ma deve costituire la concretizzazione del rischio governato dalla norma cautelare violata<sup>27</sup>, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto solo quell'evento che sia causalmente collegabile alla condotta omessa, ovvero a quella posta in essere in violazione della regola cautelare.

Il principio della concretizzazione del rischio si situa allora sul versante oggettivo della colpevolezza: è una valutazione *ex post*, che prende in considerazione l'evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se rientri nel tipo di eventi che la regola cautelare, preformata e rimasta inosservata, era diretta a prevenire.

La prevedibilità va valutata invece *ex ante*, dal punto di vista dell'agente modello, per verificare se era prevedibile, cioè ipotizzabile preventivamente che la sua condotta, attiva od omissiva, avrebbe potuto provocare l'evento.

---

<sup>26</sup> Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2023, n. 39195, Benedetto ed altri, n.m., in tema di responsabilità del dirigente del settore ambiente ed ecologia di un Comune per un'ipotesi di inquinamento colposo delle acque riconducibile alla cattiva gestione di una discarica affidata all'amministrazione comunale e fondata sulla tenuta di condotte omissive colpose ai sensi degli artt. 452-bis e 452-quinquies c.p.

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. IV, 28 febbraio 2019 n. 16029, in C.E.D. Cass. n. 275651; Cass. Pen., sez. IV, 15 novembre 2018, n. 53455, in C.E.D. Cass. n. 274500; Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 32216, in C.E.D. Cass. n. 273568.

Il, seppur assai sintetico, richiamo di tali nozioni, ormai costituenti patrimonio della dottrina e della giurisprudenza, appare necessario anche al fine di meglio inquadrare quanto si esporrà al paragrafo successivo con riferimento al rapporto tra la colpa ed il principio di precauzione.

### 3.1. Colpa e precauzione.

Questione piuttosto dibattuta, ai fini della configurabilità della colpa con riferimento alle condotte di inquinamento e disastro ambientale, è l'incidenza del principio di precauzione ed ai suoi rapporti con il requisito dell'abusività della condotta, comune alle fattispecie di inquinamento e disastro ambientale.

Esso, stabilito dall'art. 191 TFUE, secondo cui la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, è stato richiamato agli articoli 3-ter e 301 d.lgs. 152/06, rispettivamente nella Parte Prima, relativa alle disposizioni comuni ed ai principi generali, nonché nella Parte Sesta, inerente le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Come anche evidenziato da alcuni<sup>28</sup>, si tratta di una descrizione che richiama la comunicazione della Commissione Europea del febbraio 2000, nella quale si afferma che il principio di precauzione «comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto»<sup>29</sup>.

La peculiarità della operatività del principio di precauzione in ambito colposo attiene al fatto di prendere in considerazione il rischio del pericolo<sup>30</sup>.

In particolare, è stata segnalata, da parte della dottrina, una operatività di tale principio anche a fini penali: a) per costruire fattispecie incriminatrici nuove, volte a punire condotte solo potenzialmente rischiose; b) oppure, con riferimento

---

<sup>28</sup> L. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, cit., p. 61.

<sup>29</sup> Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def.

<sup>30</sup> Per un inquadramento del principio di precauzione, C. RUGA RIVA, *Parte generale*, in AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di Pelissero, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, vol. XI, Torino, 2013, 23 ss. In tema, cfr. D. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2011; M.N. MASULLO, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; A. MASSARO, *Principio di precauzione e diritto penale: nihil novi sub sole?*, in [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it), 2011.

a fattispecie già esistenti, quale strumento incidente sulla tipicità del fatto o come parametro alla cui stregua valutare la colpa dell'autore del fatto<sup>31</sup>, soprattutto in presenza di attività autorizzata.

Tale, ad esempio, è il caso di un gestore di stabilimento che rispetti i limiti di emissione previsti dalla legge o dall'autorizzazione, ma sussistano indicazioni tecnico-scientifiche, non ancora tradotte in disposizioni vincolanti, che qualifichino come pericolose per la salute e l'ambiente le emissioni, anche se non superiori alla soglia consentita<sup>32</sup>.

La questione può rilevare soprattutto con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, in quanto, secondo le previsioni del legislatore, le condizioni di rilascio del provvedimento (art. 29-*bis*, comma 1, prima parte, T.U.A.), sono definite avendo a riferimento le «conclusioni sulle BAT»<sup>33</sup>, le quali sono prese in considerazione anche da altre disposizioni<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> C. CUPELLI, *Il principio di precauzione nel diritto penale dell'ambiente*, Relazione al Corso I Principi e le regole del diritto internazionale e dell'Unione europea in tema di tutela penale dell'ambiente, SSM, Taranto 19-21 maggio 2025.

<sup>32</sup> P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 48.

<sup>33</sup> Le BAT (migliori tecniche disponibili – *best available techniques*) sono definite dalla lettera *l-ter* dell'art. T.U.A. come «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso». Secondo la definizione di cui alla lettera *l-ter2*), le conclusioni sulle BAT sono «un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito».

<sup>34</sup> In tal senso, si rimanda a Cass. pen., Sez. III, 7 settembre 2021, n. 33089, in C.E.D. Cass. n. 282101, la quale ha rammentato come «il richiamo alle migliori tecniche disponibili è frequente nel d.lgs. n. 152 del 2006. Così, la previsione dell'art. 29 *bis* (individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) impone di tener conto delle Conclusioni sulle BAT nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre: in tema di tutela del suolo e delle risorse idriche, l'art. 98 prevede l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per eliminare sprechi, ridurre consumi, incrementare riciclo e utilizzo; l'art. 100 richiama le migliori tecniche disponibili nella progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie; l'art. 101 stabilisce che le Regioni possono stabilire valori di emissione diversi e più restrittivi di quelli indicati dall'apposito allegato del Codice dell'Ambiente, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; in materia di gestione di rifiuti e bonifica dei siti inquinati, l'art. 180 richiama le migliori tecniche disponibili quale strumento per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti; l'art. 187 (miscelazione di rifiuti) prevede che la miscelazione di rifiuti possa essere, a certe condizioni, autorizzata se conforme

La diffusione e conoscenza delle BAT avviene attraverso i documenti di riferimento («BAT reference documents»), anche esse richiamate nella direttiva del 2010 e che l'art. 5 lett. 1-ter. 1 d.lgs. 152/06 indica come «documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE»<sup>35</sup>.

Nondimeno, le migliori tecniche disponibili vengono in rilievo indirettamente avuto riguardo ai limiti soglia imposti con l'autorizzazione e l'individuazione di tali valori non risponde soltanto a saperi scientifici, rimandando anche a valutazioni di politica economica (laddove si considerano le «condizioni economicamente e tecnicamente attuabili») estranee al giudizio sul pericolo causato dalla eventuale inosservanza dei limiti<sup>36</sup>.

Se, dunque la finalità delle BAT è quella di assicurare, nell'ambito di un determinato ciclo produttivo, la maggiore protezione possibile per l'integrità dell'ambiente in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili, come pure osservato in dottrina, i problemi che possono porsi, con riferimento allo loro rilevanza nella valutazione sulla responsabilità penale, sono duplici: a) in ordine a determinate condotte che a tali tecniche non risultano conformi, quando, ad esempio, un'attività venga autorizzata senza tenere conto delle BAT già diffuse; b) in presenza di un'attività legittimamente autorizzata e conforme ai parametri normativamente imposti, ma contrastante con le BAT successivamente adottate.

Avuto riguardo all'ipotesi di cui alla lettera a), si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale, in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ha ritenuto abusiva la condotta per illegittimità dell'autorizzazione rilasciata in violazione delle conclusioni delle BAT<sup>37</sup>.

---

alle migliori tecniche disponibili; l'art. 215 impone di tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili nell'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuati nel luogo di produzione; l'art. 237 *octies* obbliga l'adozione di tutte le misure per ridurre le emissioni e gli odori "secondo le migliori tecniche disponibili". Infine, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, l'art. 271 collega l'individuazione dei valori di emissione alle migliori tecniche disponibili».

<sup>35</sup> Per una disamina articolata sulle BAT, M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, in *penalecontemporaneo.it*, 2018, la quale evidenzia l'assenza di qualsivoglia disposizione penale che abbia oggetto la condotta di chi «non rispetta le BAT», o di chi, non «rispettando le BAT», provochi elementi ambientali temibili.

<sup>36</sup> M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, p. 202.

<sup>37</sup> Trattasi della già richiamata Cass. Pen., sez. III, 7 settembre 2021, n. 33089, in C.E.D. Cass. n. 282101, la quale ha affermato sul punto come «La verifica della rispondenza delle autorizzazioni

Con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b), che involge direttamente la questione se le migliori tecniche disponibili possono essere utilizzate per ricostruire la regola cautelare violata, con sostanziale conseguente impiego, nei reati colposi, della precauzione per individuare regole cautelari alle quali dovrebbe uniformarsi l'agente concreto anche se al di sotto dei limiti soglia consentiti, nonché, nei reati di evento, per valutare il comportamento alternativo lecito e l'evitabilità dell'evento, va richiamata la nota vicenda "Tirreno Power", nella quale, in una decisione di merito<sup>38</sup>, in sede cautelare è stato ritenuto integrato il *fumus* del delitto di cui all'art. 434 c.p. con riferimento ad una situazione nella quale il gestore degli impianti si era sempre attenuto ai limiti tabellari vigenti all'epoca ed indicati nell'A.I.A., nonostante le "BAT" indicassero come opportuni valori di emissione inferiori, sul rilievo che la normativa ambientale si ispira, a livello eurounitario ed interno, «al cosiddetto "principio di precauzione" », il quale «deve trovare applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante di una data attività possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dall'Unione europea».

Tale decisione è stata oggetto di critiche ad opera di più autori, i quali hanno sottolineato la problematicità dell'applicazione diretta del principio di precauzione per fondare la colpevolezza di chi gestisca un impianto

---

ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT *Conclusions*), assume rilievo al fine dell'accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest'ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT *Conclusions* rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime».

In maniera conforme si era già espressa M. BOSI, *Le best available techniques nella definizione del fatto tipico e nel giudizio di colpevolezza*, cit., p. 196. Critiche, invece, sono state mosse alla pronuncia da una parte della dottrina. C. CUPELLI, *Il principio di precauzione nel diritto penale dell'ambiente*, Relazione al Corso *I Principi e le regole del diritto internazionale e dell'Unione europea in tema di tutela penale dell'ambiente*, SSM, Taranto 19-21 maggio 2025, osserva come la soluzione prospettata suscita perplessità in rapporto al rispetto dei principi di legalità e colpevolezza, «dal momento che il fatto tipico predeterminato dalla legge generale e astratta è quello definito dalla normativa vigente al momento della commissione del fatto, non certo quello conforme a dati più stringenti e individuati dall'evoluzione scientifica, ma non ancora recepiti nell'ordinamento interno».

<sup>38</sup> Gip Trib. Savona 11 marzo 2014, in *Dir. Pen. Cont.*, 8 maggio 2014.

conformemente all'A.I.A., in assenza di una norma o di una prescrizione che impongano il rispetto delle conclusioni sulle BAT fin dal momento della loro pubblicazione e prima del riesame del provvedimento<sup>39</sup>.

Sulla questione è successivamente intervenuto il Tribunale di Savona, con la sentenza pronunciata in data 2 gennaio 2024, con la quale sono stati prosciolti gli imputati per insussistenza del fatto di disastro innominato colposo ed è stata esclusa la possibilità di invocare il principio di precauzione sul terreno della colpa<sup>40</sup>.

Non sono, altresì, mancate tesi dirette a lasciare spazio all'applicazione del principio di precauzione solo nei casi in cui l'operatore, in presenza di «inequivocabili segnali d'allarme (si pensi a macroscopici eccessi di ricoveri ospedalieri o morti premature nell'area interessata dalle emissioni), ovvero a sopravvenute ed attendibili scoperte scientifiche (si pensi alla pubblicazione, da parte di un'autorevole rivista scientifica, di uno studio che riveli la cancerogenicità di una sostanza a concentrazioni fino a quel momento ritenute meramente fastidiose), non possa più vantare un ragionevole affidamento sulla

---

<sup>39</sup> In tal senso, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 51, il quale ha sottolineato come il riesame del provvedimento deve essere disposto «entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale installazione», come prescritto dall'art. 29-*octies*, comma 3, lett. a) T.U.A., in assenza di una scadenza predeterminata, come nella diversa ipotesi di decorso di dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, prevista dalla successiva lett. b) «e, soprattutto, senza che siano previsti obblighi di iniziativa del gestore, in quanto il riesame viene avviato da parte dell'autorità competente (comma 5) e comunque “fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso” (comma 11)».

<sup>40</sup> Il Tribunale (pp. 50-55) ha evidenziato come «il principio di precauzione opera allorché si sia in presenza di un rischio di effetti dannosi per l'ambiente e per la salute, in assenza di precise acquisizioni scientifiche, il che non ricorre con riferimento agli effetti derivanti dall'immissione nell'atmosfera delle sostanze inquinanti derivanti dalla combustione del carbone, la cui nocività per l'ambiente e la salute umana è ormai scientificamente incontestata (...) Esso non può dunque essere utilmente richiamato in presenza di fenomeni sicuramente pericolosi e come tale già normati, (...) neppure al fine di ritenere doveroso il rispetto di valori emissivi inferiori a quelli normativamente fissati, a fronte della possibilità che tali sostanze siano pregiudizievoli anche in concentrazioni inferiori rispetto a quelle autorizzate (...)». Lo stesso giudice ha aggiunto che il principio di precauzione non possa valere di per sé a individuare un comportamento doveroso ulteriore e di contenuto più rigoroso rispetto a quello già delineato da una norma cautelare, nonché ha negato che il medesimo abbia una diretta efficacia nel diritto penale, essendo volto soltanto a ispirare le pubbliche autorità nelle scelte di regolamentare o vietare l'esercizio di determinate attività quando esiste il sospetto di una loro pericolosità, piuttosto che dei privati.

capacità delle BAT vigenti di realizzare il livello di sicurezza che si era inteso attribuirle»<sup>41</sup>.

Ritiene chi scrive, anche in considerazione delle brevi osservazioni effettuate al paragrafo 3., con particolare riferimento alla natura necessariamente preformata della regola cautelare, a sua volta ancorata al giudizio di prevedibilità, da effettuarsi *ex ante* e sulla base del parametro dell'agente modello, che il principio di precauzione non possa ritenersi idoneo a produrre autonomamente nuove regole cautelari, come affermato a più riprese dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha posto in correlazione la prevedibilità e la evitabilità del fatto, evidenziando come esse svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale<sup>42</sup>.

Ciò impone una differenziazione con il principio di precauzione, inidoneo, quindi, a fondare un addebito penalmente rilevante, il quale è correttamente richiamato nei casi per i quali si è rimasti a livello del sospetto che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi e dunque quando, non solo manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali, ma neppure si disponga di concreti elementi d'indagine (sia pure di consistenza empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi che s'intenda cautelare<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> S. ZIRULIA, *Il ruolo delle Best Available Techniques (BAT) e dei valori limite nella definizione del rischio consentito per i reati ambientali*, in *Lexambiente*, Fasc. 4/2019, p. 17, il quale si richiama agli artt. 301 TUA (“attuazione del principio di precauzione”) e 304 TUA (“azione di prevenzione”) «che prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione alle autorità amministrative dei “rischi anche solo potenziali per salute umana e ambiente”, ovvero obblighi di intervento immediato (entro 24 ore) a fronte di una “minaccia imminente” riconoscibile».

<sup>42</sup> Su tutte si richiama Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793, in C.E.D. Cass. n. 191798, che ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza, che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.

<sup>43</sup> In tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in C.E.D. Cass. n. 247017; Cass., S.U., 22 gennaio 2009, n. 22676, in C.E.D. Cass. n. 243381; Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in C.E.D. Cass. n. 261103; Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, in C.E.D. Cass. n. 267814.

Da ultimo, si sostiene<sup>44</sup> che conferma, seppur indiretta, dell'irrilevanza del principio di precauzione nell'ottica del diritto penale e della possibilità di ravvisare i reati in caso di violazione delle BAT ancora vigenti, proviene dalla recente Direttiva UE n. 1203 del 2024<sup>45</sup>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea in data 30 aprile 2024, la quale, nell'individuare i fatti che devono essere previsti come reato dagli ordinamenti nazionali, effettua espresso riferimento alle condotte illecite che violano un atto legislativo della UE o un atto normativo interno in maniera ambientale, annoverando anche le condotte commesse sulla scorta di un'autorizzazione ambientale pubblica dello Stato membro ottenuta in modo fraudolento tramite corruzione, nonché in palese violazione dei requisiti normativi sostanziali, ma non quelle realizzate in violazione delle BAT, con conseguente ritenuta volontà di «circoscrivere il numero dei fatti punibili solo a quelli in palese violazione di disposizioni vigenti all'interno di un ordinamento nazionale»<sup>46</sup>.

### 3.2. Dolo eventuale e colpa cosciente.

Le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, rispettivamente tipizzate agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., sono punibili a titolo di dolo generico, che consiste: con riferimento al primo reato, nella consapevolezza e volontà di porre in essere una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni

---

<sup>44</sup> C. CUPELLI, *Il principio di precauzione nel diritto penale dell'ambiente*, Relazione al Corso I Principi e le regole del diritto internazionale e dell'Unione europea in tema di tutela penale dell'ambiente, cit., p. 15.

<sup>45</sup> La Direttiva recita all'art. 3: «1. Gli Stati membri assicurano che le condotte di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se intenzionali, nonché le condotte di cui al paragrafo 4 del presente articolo, se poste in essere quanto meno per grave negligenza, costituiscano reato qualora siano illecite. Ai fini della presente direttiva, una condotta è illecita se viola: a) un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE; b) un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa nazionali o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a). Tale condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro, qualora tale autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione, o qualora tale autorizzazione violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali».

<sup>46</sup> C. CUPELLI, *Il principio di precauzione nel diritto penale dell'ambiente*, Relazione al Corso I Principi e le regole del diritto internazionale e dell'Unione europea in tema di tutela penale dell'ambiente, cit., p. 16.

estese o significative del suolo del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna; in ordine al secondo, nella coscienza e volontà di provocare un disastro ambientale con le caratteristiche descritte dalla norma.

Alla luce del tenore di entrambe le disposizioni, non emergono elementi che inducano a ritenere escludibile la configurabilità del dolo eventuale.

In tal senso, con riferimento al reato di inquinamento ambientale, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il dolo eventuale nella volontà di abusare del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale<sup>47</sup>. Peraltro, si è osservato<sup>48</sup> come la forma eventuale appaia quella più verosimile, essendo difficile immaginare un soggetto che agisca con il precipuo scopo di danneggiare l'ambiente, «mentre sarà assai più frequente l'ipotesi in cui, nel contesto ad esempio di un'attività industriale, l'inquinamento sia una conseguenza prevista e messa in conto, anche se non intenzionalmente perseguita, da parte dell'agente».

Di tal che, ben possono utilizzarsi, soprattutto al fine di distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente, i criteri indicati dalle Sezioni Unite nella decisione sul caso Thyssen, ove la Suprema Corte non solo ha fornito una definizione di dolo eventuale<sup>49</sup>, ma si è, altresì, peritata di indicare dei criteri alla cui stregua verificare il ricorrere dell'ipotesi nel caso concreto.

---

<sup>47</sup> Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2019, n. 26007, in C.E.D. Cass. n. 276015, inerente ad una vicenda nella quale i reflui fognari in ingresso di un impianto di depurazione delle acque reflue di un comune, dato in gestione ad una società privata, confluivano direttamente, senza alcun trattamento, prima all'interno di un *bypass* e poi in una condotta sottomarina, nella quale la Corte ha ritenuto infondata la tesi del gestore incentrata sulla realizzazione del *bypass* da parte dell'ente pubblico, sulla base del fatto che la società affidataria del servizio di gestione dell'impianto di depurazione fosse perfettamente consapevole della sua esistenza, con conseguente piena configurabilità del dolo eventuale, avendo tale società proseguito la gestione nell'impianto in condizioni di irregolarità, pur consapevole di tali condizioni e, quindi, accettando consapevolmente il rischio del verificarsi dell'evento costituito dall'inquinamento ambientale conseguente alla prosecuzione della propria attività.

<sup>48</sup> L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 17 dicembre 2015, p. 7.

<sup>49</sup> Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in C.E.D. Cass. n. 261104, sopra richiamata, che ha statuito come «il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo

In particolare, quanto:

a) alla «lontananza della condotta tenuta da quella doverosa», rileveranno il contenuto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed i valori soglia di legge, con conseguente preponderanza verso il dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente in ragione dell'aumento dell'intensità dello scostamento rispetto alla regola imposta;

b) alla «personalità e le pregresse esperienze dell'agente», potranno rilevare non solo precedenti penali specifici, «ma anche violazioni di natura amministrativa o profili di responsabilità civile, sintomatici di un consapevole atteggiamento di noncuranza del rispetto della normativa in materia di inquinamento»<sup>50</sup>;

c) alla «durata e la ripetizione dell'azione», dovrà aversi riguardo alle modalità di reiterazione delle condotte, palesandosi l'occasionalità maggiormente compatibile con una configurazione in termini colposi dell'agire, laddove la reiterazione nel corso di anni potrà essere valorizzata ai fini del dolo eventuale;

d) al «comportamento successivo al fatto», nel senso che condotte finalizzate ad occultare l'illecito saranno maggiormente deponenti per il dolo eventuale, laddove lo svolgimento di un'attività ripristinatoria rileverà quale elemento più compatibile con la colpa<sup>51</sup>;

e) al «fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali», ovvero, per usare le espressioni delle SS.UU. citate, «la congruenza del prezzo connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione», certamente rileveranno l'entità dei risparmi di spesa ottenuti mediante la realizzazione del reato ambientale, essendo nella maggior parte dei casi le violazioni alle prescrizioni in materia ambientale determinate proprio dal

---

concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo». Tali principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza (*ex plurimis*, da ultimo, Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 47152, in C.E.D. Cass. n. 284330).

<sup>50</sup> P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 172.

<sup>51</sup> Di diverso avviso C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, p. 19, secondo cui «In linea tendenziale eventuali omesse bonifiche non sembrano valorizzabili ai fini del dolo: sia perché costituiscono un obbligo, e non sono rimesse alla volontà dell'inquinatore; sia perché i relativi obblighi vengono spesso ad emersione a molti anni di distanza dall'inquinamento storico, rendendo difficile una lettura retrospettiva del dolo ancorata al momento della condotta».

perseguimento di un vantaggio di natura patrimoniale sotto il profilo del mancato sostenimento di costi;

f) alla «probabilità di verifica dell'evento», importanza potranno assumere in tal senso le presunzioni legali, quali il superamento di standard di emissione, atteso che la valutazione di pericolosità della condotta viene effettuata dal legislatore proprio sulla base di un giudizio di prognosi sulla possibilità della verifica della compromissione o dell'alterazione ambientale<sup>52</sup>;

g) alle «conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica», si presterà, ad esempio, ad essere considerata la frequenza della presenza sul luogo di emissione da parte dell'imputato, avendo la medesima effetti diversi sulla salute di quest'ultimo (l'amministratore delegato di una multinazionale che presenza in stabilimento due volte all'anno potrà verosimilmente non mettere in conto pregiudizi la propria salute, diversamente dal direttore di stabilimento che lavora tutti i giorni in fabbrica e abita in prossimità del sito<sup>53</sup>;

h) al «contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)», come evidenziato dalla S.C. con la sentenza richiamata, «una situazione illecita di base indizia più gravemente il dolo, mentre un contesto lecito solitamente mostra un insieme di regole cautelari ed apre la plausibile prospettiva dell'errore commesso da un agente non disposto ad accettare fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge, tipico del dolo»<sup>54</sup>. Inoltre, si richiederà una verifica circa la razionalità di determinati comportamenti, evidenziandosi come si tratti di valutazione non agevole con riferimento ai reati ambientali, dovendo rammentarsi come, secondo le SS.UU., «gli stati affettivi, emozionali, l'ottimismo, il pessimismo, sono in linea di principio assai poco influenti ed anzi, secondo molti, irrilevanti». Infine, quanto al giudizio controfattuale attraverso la formula di Frank, si tratterà di verificare se sia possibile ritenere, alla luce delle acquisizioni probatorie, che

---

<sup>52</sup> P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 173.

<sup>53</sup> C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su precauzione, dolo eventuale ed errore*, in *Dir. Pen. Cont.*, cit., p. 20.

<sup>54</sup> Ancora Cass., S.U., 24 aprile 2014, n. 38343, in C.E.D. Cass. n. 261104.

l'imputato non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento<sup>55</sup>.

#### 4. Altre disposizioni introdotte dalla L. n. 68/2015 applicabili all'art. 452-*quinquies* c.p.

Con riferimento al delitto di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., meritevoli di notazione sono le previsioni di cui all'art. 452-*undecies* c.p. in materia di confisca.

Al primo comma l'articolo prevede che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i delitti di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* c.p., si applica la confisca obbligatoria diretta delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee a quest'ultimo, con ciò ricomprendendo, in maniera tassativa ed esplicita, dal novero dei delitti, unicamente le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale dolosi e non anche quelli colposi.

Il secondo comma del medesimo articolo, di contro, nel prevedere la possibilità della confisca c.d. per equivalente, richiama i «delitti previsti dal presente titolo», nel cui novero sono conseguentemente ricompresi anche quelli di cui all'art. 452-*quinques* c.p.

Secondo alcuni si è trattato di mero *lapsus* del legislatore, anche se tale scelta «potrebbe anche insinuare l'ipotesi alternativa che, ferma la confisca obbligatoria per i soli delitti dolosi indicati nel comma primo dell'articolo, per quelli colposi residui la praticabilità della confisca facoltativa»<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Ancora P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 173, il quale correttamente osserva sul punto come «tale valutazione non è agevole, considerato il lasso temporale non irrilevante che sovente intercorre tra la violazione del precetto verificarsi del danno ambientale. Trattasi, quindi, di elemento che, necessariamente, implica una valutazione congiunta con gli altri, in particolare con quelli incentrati sulla verifica dei profili soggettivi della condotta e dell'interesse concreto a porla in essere».

<sup>56</sup> In tal senso, *Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015*, cit. p. 30, nella quale si aggiunge sul punto come, «Con riguardo specifico alla confisca per equivalente, va segnalato uno scostamento rispetto alla formulazione adoperata nell'art. 322-ter cod. pen.: mentre in quest'ultima disposizione si prevede che la confisca di valore sia disposta "... quando essa (ndr. la confisca diretta) non è possibile ...", il comma 2 del nuovo art. 452-*undecies* stabilisce che "quando ... sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile...", suggerendo l'ipotesi - cui si oppone però con forza una interpretazione sistematica dell'istituto - di un iter procedurale che passi prima per un provvedimento di ablazione diretta e, solo all'esito negativo, per un secondo provvedimento di confisca per equivalente».

In tali termini si è espressa, con una decisione, la giurisprudenza di legittimità, la quale, in un caso di sequestro finalizzato alla confisca in relazione al delitto di omessa bonifica di cui all'art. 452- *terdecies* c.p., ha stabilito che «la disciplina in tema di confisca si atteggia in maniera differente in ragione del delitto ambientale per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: mentre per le condotte di cui agli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*octies* cod. pen. la confisca di quanto indicato nell'art. 452-*undecies* cod. pen. è sempre ordinata, in via diretta con il comma 1 e per equivalente con il comma 2, per le residue fattispecie delittuose può essere disposta in via diretta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. e, per equivalente, a norma dell'art. 452- *undecies*, comma 2, cod. pen.»<sup>57</sup>.

Con riferimento ai reati di inquinamento e disastro ambientale colposi di cui all'art. 452-*quinquies* c.p., la legge n. 68/2015 è intervenuta anche sull'art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001, estendendo anche a tale ipotesi delittuosa la responsabilità amministrativa degli enti.

Sul punto, interessanti considerazioni sono state formulate sul punto da una dottrina<sup>58</sup>, la quale, richiamandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «nelle ipotesi prese in considerazione dall'art. 8 cit., soprattutto con riferimento al caso della mancata identificazione della persona fisica, può venire a mancare uno degli elementi del reato, cioè la colpevolezza del soggetto agente, ma quando si parla di autonomia ciò che deve precedere, in via pregiudiziale, l'accertamento della responsabilità dell'ente è sì il reato, ma inteso come tipicità del fatto, accompagnato dalla sua antigiridicità oggettiva, con esclusione della sua dimensione psicologica. Del resto, anche in altri ambiti il riferimento al reato viene interpretato in termini di sufficienza della tipicità del fatto caratterizzata dall'antigiridicità obiettiva, senza esigere la colpevolezza»<sup>59</sup>, ha evidenziato come, essendo i nuovi ecodelitti reati a condotta libera caratterizzati da illiceità speciale (l'avverbio «abusivamente»), «ne viene

<sup>57</sup> Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2023, n. 22096, Sansone, n.m.

<sup>58</sup> Il riferimento è a F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1/2018, pp. 331 e 332.

<sup>59</sup> Il riferimento è a Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, in C.E.D. Cass. n. 267048, la quale ha, altresì, statuito come, in tema di responsabilità da reato degli enti, può essere affermata la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 231/2001, anche nella ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato presupposto, purché sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate, agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse.

che l'accertamento del reato presupposto finirà necessariamente per concentrarsi sull'evento finale offensivo e sulla violazione delle norme e prescrizioni amministrative realizzata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale», con conseguente risultato di sostanziale autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella individuale, peraltro in sintonia con la lettura dell'art. 8 d.lg.s n. 231/2001 data dalla S.C. con la sentenza sopra richiamata.

Senonché, tale ricostruzione della disciplina si scontra con la distinzione effettuata dalla legge n. 68/2015, nella parte in cui, nel sostituire le precedenti lettere a) e b) con le attuali lettere da a) a g), ha diversificato l'entità delle sanzioni previste per l'ente a seconda che i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale siano commessi con dolo o colpa.

Ciò, come segnalato, porrà evidentemente la necessità di acclarare previamente l'elemento psicologico individuale del reato ambientale e, quindi, di identificare la persona fisica autrice del medesimo<sup>60</sup>.

La estensione della responsabilità dell'ente anche per i delitti di cui all'art. 452-*quinquies* c.p. determina l'applicabilità nei confronti di quest'ultimo della confisca, nella forma sia diretta che per equivalente, secondo le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001.

Da ultimo, deve essere segnalato come, anche con riferimento ai reati di inquinamento e disastro ambientale colposi, opera il raddoppio dei termini di prescrizione rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157 comma 6 c.p., i quali inizieranno a decorrere dal momento dell'integrazione degli eventi che qualificano detti reati, con le problematiche derivanti dal fatto che, per tali tipologie di delitti, il loro perfezionamento ben potrebbe verificarsi a distanza di molto tempo rispetto all'ultima condotta<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Ancora F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, cit., il quale aggiunge come tale necessità contrasta con la colpa di organizzazione, costituente il presupposto su cui si fonda la responsabilità dell'ente, che non dovrebbe mutare a seconda che la responsabilità dell'individuo sia connotata da dolo o da colpa.

<sup>61</sup> *Ex plurimis*, Relazione del Massimario della Corte di Cassazione n. III/04/2015, cit. p. 34.